

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO LAURA COZZANI

ART. 1 - Denominazione e sede -----

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **ASSOCIAZIONE**

DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO LAURA COZZANI, in sigla "CENTRO LAURA COZZANI A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione. -----

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

L'associazione ha sede legale nel comune di **La Spezia**. -----

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

ART. 2 - Finalità e Attività -----

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

	volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo; -----	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse	
	sociale, culturale o religioso; -----	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla <u>legge 19 agosto 2016, n. 166</u> , e successive	
	modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di	
	persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo; -----	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,	
	della nonviolenza e della difesa non armata; -----	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,	
	nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche	
	dei tempi di cui all' <u>articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53</u> , e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all' <u>articolo 1, comma 266, della</u>	
	<u>legge 24 dicembre 2007, n. 244</u> . -----	
	Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone	
	aderenti agli enti associati. -----	
	- 2 -	

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

ART. 3 - Attività diverse -----

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. -----

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili ---

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione -----

	L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con	
	referimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi	
	natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;	
	né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla	
	titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. -----	
	Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione	
	sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente	
	statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione,	
	che delibera in merito alla prima seduta utile. L'ammissione è	
	deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro	
	degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera	
	dell'Organo di amministrazione. -----	
	L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della	
	successiva convocazione. -----	
	Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: -----	
	- dimissioni volontarie presentate all'organo di	
	amministrazione per iscritto; -----	
	- mancato versamento della quota associativa; -----	
	- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o	
	- 4 -	

perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica); -----

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali

la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto. -----

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati -----

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. -----

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di: -----

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; -----

- godere del pieno elettorato attivo e passivo; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento; -----

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai

sensi di legge; -----

- recedere dall'appartenenza all'associazione -----

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta

all'Organo di amministrazione. -----

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; --

- rispettare le delibere degli organi sociali; -----

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento

dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie; -----

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare danni morali o materiali all'associazione. -----

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria -----

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. -----

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. -----

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. -----

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. -----

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale -----

ART. 8 - Organi sociali -----

Sono organi dell'associazione: -----

-- Assemblea degli associati -----

-- Organo di amministrazione -----

-- Presidente -----

-- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle
condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) -----

-- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle
condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017) -----

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso
del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. -----

ART. 9 - Assemblea -----

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È
presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati
tra i suoi membri. -----

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per
l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario. -----

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione,
l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda
convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24
ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
lettera, fax, e-mail. -----

	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un	
	decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga	
	necessario. -----	
	I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la	
	revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e	
	nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della	
	delibera. -----	
	Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro degli associati sono in regola con il	
	pagamento della quota associativa. -----	
	Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare	
	in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche	
	in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino	
	ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di	
	associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se	
	l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede	
	dell'associazione. -----	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria	
	quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e	
	la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione,	
	fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri	
	casi. -----	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione	
	- 8 -	

	con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----	
	L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto	
	dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti -----	
	L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione	
	nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno	
	tre quarti degli associati. -----	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto	
	di voto. -----	
	L'Assemblea ha i seguenti compiti: -----	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti; -----	
	- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale; -----	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----	
	- delibera sull'esclusione degli associati; -----	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione; -----	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto	
	- 9 -	

	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----	
	ART. 10 - Organo di amministrazione -----	
	L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da	
	un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre	
	ed un massimo di quindici La maggioranza degli amministratori è scelta	
	tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici	
	associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli	
	amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26	
	del D. Lgs1. 117/2017. -----	
	L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in	
	attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla	
	quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----	
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono	
	presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei	
	presenti; -----	
	L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del	
	presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi	
	la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei	
	componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro	
	venti giorni) dal ricevimento della richiesta. -----	
	La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un	
	preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui	
	il preavviso può essere più breve. -----	
	L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni	
	consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla	
	- 10 -	

carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o
dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o
procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea
utile. -----

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti: -----

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente; -----

- amministra l'associazione; -----

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio

sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli

ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -----

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone

l'attività e autorizzandone la spesa; -----

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di

lavoro con il personale; -----

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; -----

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro

del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

ART. 11 - Il Presidente -----

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea

e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi

		membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello
		dell'Organo. -----
		L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza
		di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente
		statuto. -----
		Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di
		terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea
		(almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno
		due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la
		necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle
		direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in
		merito all'attività compiuta. -----
		Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,
		sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta
		successiva e comunque entro 30 giorni. -----
		Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in
		caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. ---
		ART. 12 - Organo di controllo -----
		L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al
		verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
		Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri
		effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si
		applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di
		controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
		all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo
		- 12 -

	di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti	
	da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo	
	di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti	
	dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori	
	Legali. -----	
	L'organo di controllo: -----	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; -----	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----	
	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017,	
	può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei	
	conti; -----	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare	
	riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. -----	
	- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti	
	dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle	
	linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. -----	
	- 13 -	

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti -----

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. -----

ART. 14 - Risorse -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. -----

ART. 15 - Bilancio d'esercizio -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. -----

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in

calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. --

ART. 16 - Bilancio sociale -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

ART. 17 - Libri sociali obbligatori -----

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea. -----

ART. 19 - Statuto -----

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. -----

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali) -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----